

CONTENUTO

ATTI DELL'ASSEMBLEA

124.	<u>STATUTO DELLA REGIONE ISTRIANA (testo emendato)</u>	388
------	--	-----

Durante l'emanazione delle Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana" n. 4/06), l'Assemblea della Regione istriana alla seduta tenutasi il giorno 27 marzo 2006, con l'articolo 19 ha affidato alla Segreteria per gli affari dell'Assemblea e della Giunta l'incarico di redigere il testo emendato dello Statuto della Regione istriana, che è stato stabilito il giorno 3 luglio 2006.

Questo secondo testo emendato è costituito dal primo testo emendato dello Statuto comprendente le modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione istriana ("Bollettino ufficiale della Regione istriana", n. 6/03 - testo emendato, 10/04, 13/05 e 4/06).

L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

Considerato che

L'ISTRIA è una regione storica le cui peculiarità e singolarità si sono manifestate nell'arco di tutta la sua storia, e particolarmente come

- territorio abitato dagli Istri nell'epoca antica,
- X regione "Veneta et Histria" nel periodo dell'Impero Romano (dal I al V secolo),
- Contea nel periodo dei Franchi (dal 788 al 952),
- Margraviato nel periodo dei Franchi (dal 788 al 952),
- Margraviato dall'XI secolo sotto il dominio di diverse dinastie laiche ed ecclesiastiche, ad incominciare dal XIII secolo sotto i patriarchi aquilani,
- Contea di Pisino sotto i conti goriziani e gli Asburgo (dal XII al XVIII secolo),
- territorio in cui le città litorali istriane durante il dominio di Venezia (dal X al XVIII secolo) godevano di un ampio autogoverno,
- Regione durante il periodo dell'Austria (dal 1797 al 1805),
- Dipartimento istriano nel Regno d'Italia (dal 1806 al 1809) e Provincia illirica (dal 1809 al 1813) all'epoca di Napoleone,
- Distretto istriano in seno al "Litorale austriaco" durante il dominio austriaco (dal 1813 al 1825),
- Distretto istriano ai tempi dell'Austria-Ungheria (dal 1825 al 1860),
- Provincia Istria in cui operava Dieta nazionale Istriana con sede a Parenzo (dal 1861 al 1918) nel periodo dell'Austria-Ungheria,
- Provincia di Pola ai tempi del Regno d'Italia (dal 1918 al 1943),
- territorio in cui si svolgevano le attività dell'Assemblea Nazionale Provinciale quale Dieta Istriana e del Comitato Provinciale di Liberazione Popolare per l'Istria (dal 1943 al 1945),
- Distretto di Pola, parte del Distretto di Fiume, parte del Territorio libero di Trieste e altre forme di autogoverno in Croazia, durante la Jugoslavia (dal 1945 al 1992),
- Regione istriana in seno alla Repubblica di Croazia (1993);

L'ISTRIA, comunità pluri-etnica, pluriculturale e plurilingue, nella quale si riconosce e tutela la libertà dei cittadini di esprimersi e viene salvaguardata la dignità dell'individuo,

L'ISTRIA, territorio in cui ogni cittadino o comunità godono pieni diritti d'espressione, rispetto e garanzia di sviluppo della libertà e della coscienza etnica, religiosa, culturale, politica e linguistica,

L'ISTRIA, territorio in cui i cittadini opponevano resistenza al fascismo ancor prima della II guerra mondiale, schierandosi in massa a fianco della coalizione antifascista, contro le forze che minacciavano di violare i principi di libertà, uguaglianza, parità di diritti dei popoli e dei cittadini,

L'ISTRIA, territorio in cui gli esodi della popolazione autoctona, provocati da pressioni esterne, rappresentavano una minaccia nella perdita della sua identità,

L'ISTRIA, territorio in cui i cittadini appartenenti alle varie comunità sociali, etniche e religiose, hanno il diritto di partecipare agli affari regionali e locali,

L'ISTRIA, territorio che, nel rispetto dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica di Croazia, e in particolar modo dell'inviolabilità dei suoi confini, aspira all'autogoverno regionale ed alla collaborazione transfrontaliera,

Ai sensi della Costituzione della Repubblica di Croazia, della Carta europea sulle autonomie locali, della Legge costituzionale sulle libertà ed i diritti umani e sui diritti delle comunità etniche e nazionali o minoranze nella Repubblica di Croazia, della Legge sull'autogoverno locale e l'amministrazione, della Legge sull'uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, l'Assemblea della Regione istriana emana lo

STATUTO
DELLA REGIONE ISTRIANA
(testo emendato)

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA

Articolo 1

Il territorio della Regione istriana è un'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) in seno alla Repubblica di Croazia unitaria e indivisibile, democratica e sociale.

Articolo 2

La Regione istriana è costituita dalle unità dell'autogoverno locale, ossia dai territori delle città di: Buje-Buie, Buzet, Labin, Novigrad-Cittanova, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago e Vodnjan-Dignano e territori dei comuni Bale-Valle, Barban, Brtonigla-Verteneglio, Cerovlje, Fažana-Fasana, Gračišće, Grožnjan-Grisignana, Karojba, Kanfanar, Kaštelir-Labinci, Kršan, Raša, Lanišće, Ližnjan, Lupoglav, Sveti Lovreč, Marčana, Medulin, Motovun-Montona, Sveta Nedelja, Oprtalj-Portole, Pićan, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Tinjan, Višnjan, Vižinada, Vrsar e Žminj.

Articolo 3

La Regione istriana è persona giuridica.

Il nominativo della Regione istriana si scrive in forma bilingue come segue: Istarska županija - Regione Istriana.

Il testo "ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA" va scritto sul timbro, sulla stampiglia, sulla scritta degli organi rappresentante, esecutivo ed amministrativi della regione, delle persone giuridiche con poteri pubblici, nonché in testa agli atti.

La Regione istriana ha lo stemma, la bandiera, l'inno e la Giornata.

L'aspetto e l'uso dello stemma e della bandiera, la ricorrenza in cui viene usato l'inno e la Giornata della Regione istriana, vengono stabiliti da apposite delibere dell'Assemblea della Regione istriana.

Articolo 4

L'Assemblea della Regione istriana (qui di seguito: Assemblea) ha sede a Pisino.

La Giunta della Regione istriana (qui di seguito: Giunta) ha sede a Pola.

Le sedute solenni dell'Assemblea hanno luogo, di regola, nell'aula della Dieta Istriana - Istarska sabornica a Parenzo.

Articolo 5

La Regione istriana è l'unità dell'autogoverno territoriale (regionale) di tutti i suoi cittadini.

Articolo 6

Nella Regione istriana la lingua croata e quella italiana sono equiparate nell'uso ufficiale per quel che concerne il lavoro degli organi regionali nell'ambito dell'autogoverno locale.

Le modalità per la realizzazione del bilinguismo vengono stabilite dal presente Statuto e da altre prescrizioni.

Le caratteristiche etniche e culturali autoctone ed altre particolarità dell'Istria sono salvaguardate in conformità alle disposizioni del presente Statuto e ad altre prescrizioni.

Articolo 7

L'Assemblea può proclamare cittadino onorario le persone che si sono distinte per meriti straordinari. Al cittadino onorario viene assegnato un particolare Riconoscimento della Regione istriana.

Articolo 8

L'Assemblea può assegnare premi e altri riconoscimenti pubblici a cittadini e a persone giuridiche per particolari meriti conseguiti in tutti i campi della vita economica e sociale, rilevanti per la Regione istriana.

Articolo 9

La Regione istriana, nell'attuare l'interesse comune di promozione dello sviluppo sociale, instaura rapporti di collaborazione con altre unità regionali e locali e con le loro associazioni.

La Regione istriana può aderire ad organizzazioni internazionali e ad associazioni delle unità regionali e locali.

L'Assemblea può decidere di instaurare una collaborazione a lungo termine e duratura, con altre unità regionali e locali come pure con le loro associazioni.

Articolo 10

La Regione istriana promuove in particolar modo la collaborazione transfrontaliera con i territori dell'Istria nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica Italiana.

Articolo 11

La Regione istriana può promuovere iniziative, esprimere opinioni e fare proposte agli organi competenti nel procedimento di preparazione ed emanazione delle prescrizioni a livello della Repubblica di Croazia.

TITOLO II

COMPETENZE D'AUTOGOVERNO E D'AMMINISTRAZIONE

CAPO 1.

COMPETENZE D'AUTOGOVERNO

Articolo 12

La Regione istriana ha l'autonomia di decidere in merito alle attività che rientrano nelle competenze d'autogoverno.

Articolo 13

Nell'ambito delle competenze d'autogoverno la Regione istriana:

1. Coordina gli interessi ed intraprende attività volte ad uno sviluppo sociale uniforme dei comuni e delle città che costituiscono la Regione, nonché della Regione come entità,

2. Conformata i punti di vista dei comuni e delle città sulle questioni deliberate dagli organi dell'autorità statale, ossia coordina l'ordinamento delle questioni d'interesse comune, che vengono deliberate dagli organi dei comuni e delle città che fanno parte della Regione,

3. Decide ed assicura le condizioni per l'assetto territoriale e la pianificazione urbanistica, l'assetto degli abitati e delle abitazioni, l'attività comunale, l'infrastruttura, la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente naturale, come pure della salute della popolazione,

4. Decide e assicura le condizioni per lo sviluppo della tutela all'infanzia, della previdenza sociale, della cultura, della cultura fisica, dello sport e della cultura tecnica, e coordina lo sviluppo e l'instaurazione di una rete d'istituzioni educative, istruttive, culturali, sanitarie, sociali, comunali ed altre,

5. Svolge le attività che le città e i comuni, in seno al proprio autogoverno, hanno trasmesso alla Regione,

6. Costituisce enti pubblici ed altre persone giuridiche per realizzare gli obiettivi collettivi dei comuni, delle città e della Regione nella sua entità,

7. Stimola lo sviluppo economico sostenibile, e principalmente il turismo, l'agricoltura e gli altri rami che non deturpano e non inquinano l'ambiente,

8. Regola anche altre questioni di comune interesse per i comuni, le città e la Regione stessa.

Articolo 14

La Regione istriana emana le prescrizioni per i seguenti campi d'attività:

1. l'assetto degli assessorati regionali e lo status dei loro dipendenti,

2. l'ordinamento degli enti e delle imprese regionali e lo status dei loro dipendenti,
3. la tutela del patrimonio storico, culturale e nazionale, dei prodotti istriani tipici e dei toponimi,
4. esprime opinioni in merito alla definizione e all'assetto del territorio, della sede e della denominazione delle città e dei comuni,
5. l'indizione del referendum,
6. l'educazione prescolastica, l'istruzione elementare e quella media superiore,
7. il traffico e l'infrastruttura del traffico, la manutenzione delle strade pubbliche, gli acquedotti, l'economia idrica e le opere pubbliche d'importanza locale e regionale,
8. l'urbanistica e la pianificazione ambientale, la salvaguardia del mare, del paesaggio e dell'ambiente,
9. gli enti culturali, ricreativi e sportivi, i musei e le biblioteche d'interesse locale e regionale,
10. l'occupazione e la previdenza sociale,
11. l'igiene e la sanità, l'assicurazione sanitaria e ospedaliera, nonché la riabilitazione dei disabili,
12. l'agricoltura e l'economia forestale, le bonifiche, le commassazioni, l'irrigazione, l'industria ittica, la caccia e la pesca,
13. lo sviluppo economico, il turismo, l'industria alberghiera e l'intrattenimento,
14. le fonti termali, le miniere e gli scavi,
15. le associazioni umanitarie ed altre associazioni volontarie,
16. l'assetto dei porti e l'organizzazione delle linee marittime,
17. gli aeroporti,
18. la pianificazione e lo sviluppo della rete di enti educativi, sanitari, sociali e culturali,
19. le cooperative,
20. l'edificazione di appartamenti, il rilascio dei permessi di costruzione e d'ubicazione, di altri atti legati alla costruzione e all'attuazione dei documenti relativi all'assetto territoriale per il territorio della Regione all'infuori del territorio delle grandi città,
21. la tutela della flora e della fauna,
22. i mercati e le fiere,
23. i servizi antiincendio, tutela e salvataggio,
24. la previsione e la prevenzione di calamità naturali, come pure le attività da intraprendere durante e dopo le stesse,
25. l'antichità e le belle arti,
26. le reti radiofoniche, televisive e internet,
27. altre mansioni conformemente a leggi specifiche.

Articolo 15

Nel procedimento d'emanazione di prescrizioni e d'altri atti, gli organi della Regione si consultano regolarmente con quelli comunali e cittadini.

Nei casi di particolare importanza per un singolo comune o città, gli organi della Regione hanno l'obbligo di consultare il Consiglio comunale o cittadino.

La Regione istriana incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini nella definizione delle prescrizioni d'interesse generale, e garantisce il diritto di partecipazione a tutti i soggetti interessati.

I principi d'assetto organizzativo promossi dalla Regione istriana sono il decentramento, la sussidiarietà, la semplicità procedurale, e l'attività di carattere pubblico.

Articolo 16

Il territorio e la sede della Regione istriana possono subire delle modifiche.

L'Assemblea promuove l'iniziativa per la modifica del territorio della Regione istriana, su previo ottenimento dell'opinione degli organi rappresentativi dei comuni e delle città, oppure dei cittadini dell'Istria.

CAPO 2.

COMPETENZE D'AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La Regione istriana costituisce gli assessorati che svolgono le attività di carattere amministrativo in seno all'autogoverno.

Gli assessorati vengono istituiti con apposita delibera dell'Assemblea.

Gli assessori vengono nominati dalla Giunta, in base ad un bando di concorso pubblico, e dirigono l'assessorato di loro competenza.

Articolo 18

Gli organi dell'amministrazione statale centrale possono, nello svolgimento delle mansioni di loro competenza, eccezion fatta per le attività che per legge vengono attuate dalle autorità pubbliche, usufruire degli assessorati regionali di cui all'articolo 17, su previo accordo scritto con il Presidente della Regione.

Articolo 19

La Regione istriana incoraggia la partecipazione attiva dei cittadini nell'attuazione delle prescrizioni d'interesse generale, e garantisce a tutti i soggetti interessati, il diritto di aderirvi.

Alcune attività di competenza dell'autogoverno locale dei comuni e delle città, possono con decisione del Consiglio comunale e cittadino, venir trasferite alla Regione, in conformità con una delibera dell'Assemblea.

Articolo 20

Le sedi degli assessorati, delle sezioni e dei servizi, sono stabilite da prescrizioni emanate dall'Assemblea che garantiscono la rappresentanza delle città e dei comuni sul territorio della Regione istriana.

La Giunta stabilisce l'ordinamento interno degli assessorati.

TITOLO III

TUTELA DELLE PECULIARITÀ AUTOCTONE, ETNICHE E CULTURALI

Articolo 21

La Regione istriana promuove le caratteristiche sociali, territoriali, naturali, etniche, culturali, nonché le altre particolarità dell'Istria.

La Regione istriana promuove le usanze popolari istriane, la celebrazione delle festività popolari, la tutela dei toponimi originali, e delle parlate locali (ciacava, "tzacava", caicava, istriota, istroveneta, istrorumena ed altre) tramite l'istruzione dedicata alla conoscenza dell'ambiente sociale e mediante altri contenuti.

La Regione istriana stimola la fabbricazione e la produzione dei prodotti autentici istriani e la prestazione di servizi, promuovendoli sul mercato croato ed estero, e li tutela con un particolare marchio regionale.

L'Assemblea stabilisce il marchio e prescrive l'uso dello stesso, in conformità alle prescrizioni particolari.

Articolo 22

La Regione istriana protegge da tutte le attività che potrebbero minacciare le particolarità pluriculturali e plurietiche dell'Istria.

Articolo 23

La Regione istriana provvede all'istriantità quale espressione tradizionale dell'appartenenza regionale della sua plurieticità.

Articolo 24

Nella Regione istriana l'uso ufficiale paritetico delle lingue croata e italiana si realizza:

1. nel lavoro di tutti gli organi della regione nell'ambito delle competenze d'autogoverno,
2. nel procedimento davanti agli organi amministrativi.

Gli organi di cui al comma 1 del presente articolo, renderanno possibile l'uso e riconosceranno la validità dei documenti giuridici privati anche quando sono redatti in lingua italiana.

Articolo 25

Nella Regione istriana il lavoro dell'Assemblea regionale e della Giunta si svolge in lingua croata e italiana.

Nella Regione istriana si assicura il bilinguismo:

1. nello scrivere il testo di timbri e stampiglie con lettere della stessa grandezza,
2. nello scrivere, con lettere della stessa grandezza, le tabelle degli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Regione, come pure delle persone giuridiche che hanno funzioni pubbliche,
3. nello scrivere i titoli degli atti con lettere della stessa grandezza.

Al consigliere dell'Assemblea, al membro della Giunta, oppure al cittadino, si assicura:

1. il recapito del materiale bilingue per le sedute dell'Assemblea e della Giunta regionale,
2. la stesura bilingue del verbale e la pubblicazione bilingue delle conclusioni,
3. la pubblicazione bilingue degli avvisi ufficiali e degli inviti degli organismi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Regione, come pure il materiale bilingue per le sedute dell'organismo rappresentativo ed esecutivo.

Articolo 26

Su parte del territorio o su tutto il territorio dei comuni e delle città della Regione istriana nei quali risiedono gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, conformemente ai loro statuti, le lingue croata e italiana sono equiparate nell'uso ufficiale.

Articolo 27

Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana si garantisce il diritto all'uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto alla salvaguardia dell'identità nazionale e culturale - e a tale scopo possono fondare società culturali ed altre società che sono autonome - il diritto di organizzare liberamente la propria attività informativa ed editoriale, il diritto all'educazione e all'istruzione elementare, media superiore e universitaria nella propria lingua, secondo programmi particolari che contengono in modo adeguato la loro storia, cultura e scienza, come pure il diritto di mettere in rilievo le caratteristiche nazionali.

Nell'attuare tale diritto, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana e le loro istituzioni possono collegarsi con istituti in Croazia e all'estero.

Sugli edifici delle sedi della Regione istriana, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia e a quella della Regione istriana, si espone anche la bandiera della comunità nazionale italiana, come pure in occasioni solenni e nelle sedute degli organi di rappresentanza.

Articolo 28

Al fine di attuare la parità della lingua croata e di quell'italiana, la Regione impiega un adeguato numero di dipendenti che hanno una medesima conoscenza attiva delle lingue croata e italiana.

Nei procedimenti di primo e secondo grado dinanzi agli organi amministrativi della Regione, gli appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno gli stessi diritti come nei procedimenti dinanzi agli organi dell'amministrazione statale di primo grado.

Le persone giuridiche che hanno pubblici poteri, nell'espletamento degli affari per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, nei rapporti reciproci diretti possono usare solo la lingua italiana.

Articolo 29

La Regione istriana assicura ai cittadini il rilascio di documenti pubblici e moduli bilingui che vengono usati ufficialmente.

Articolo 30

Nei comuni e nelle città che hanno prescritto il bilinguismo, agli alunni dell'istituto con insegnamento in lingua croata verrà assicurato e particolarmente incoraggiato l'insegnamento della lingua italiana quale lingua dell'ambiente sociale.

Articolo 31

Alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, quale organo di lavoro permanente dell'Assemblea, viene garantito il consenso in materia di questioni che rientrano nell'ambito dell'autogoverno regionale e che sono di particolare rilievo per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo, è costituita dal Presidente e da quattro membri, la maggioranza dei quali appartengono alle file dei consiglieri della comunità nazionale italiana.

La Commissione di cui al primo comma del presente articolo, grazie al diritto d'iniziativa e di consenso, può togliere un argomento dall'ordine del giorno, per una volta sola e per un periodo di novanta giorni.

Il diritto di consenso può venir esercitato anche da un terzo dei membri dell'Assemblea, nel caso in cui ritengano che una prescrizione possa nuocere alle particolarità pluriculturali e pluriethniche dell'Istria.

L'applicazione del consenso è stabilita dal Regolamento di procedura e da altri atti dell'Assemblea.

Articolo 32

La Regione istriana riconosce il ruolo e il valore dell'Unione Italiana - Talijanska unija, quale rappresentante degli appartenenti alla comunità nazionale italiana.

Per il lavoro dell'Unione Italiana - Talijanska unija e delle sue istituzioni, la Regione istriana assicura i mezzi finanziari nel suo Bilancio, nell'ambito delle proprie possibilità.

Articolo 33

La Regione istriana stimola le condizioni per l'attuazione del libero rientro e per l'ottenimento del pieno status di cittadini per tutti gli emigrati istriani, e promuove i loro legami con i luoghi d'origine.

Articolo 33a

Allo scopo di promuovere e tutelare la posizione delle minoranze nazionali, i loro appartenenti eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio delle minoranze nazionali ed i rappresentanti delle minoranze nazionali.

La Regione istriana assicura i mezzi finanziari per il lavoro del Consiglio delle minoranze e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, come pure i mezzi per lo svolgimento delle mansioni amministrative, e può pure stanziare mezzi finanziari per lo svolgimento di determinate attività stabilite dai programmi d'attività del Consiglio delle minoranze e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, conformemente alle possibilità del bilancio regionale.

Il Piano finanziario e il Bilancio consuntivo del Consiglio delle minoranze nazionali e dei rappresentanti delle minoranze nazionali, vengono pubblicati sul "Bollettino ufficiale della Regione istriana".

Articolo 33b

Nella procedura d'emanazione delle prescrizioni e degli altri atti, gli organi di lavoro dell'Assemblea della Regione richiedono regolarmente il parere dei consigli delle minoranze nazionali sulle questioni che trattano la posizione degli appartenenti alle minoranze nazionali.

La Regione istriana incoraggia il Consiglio delle minoranze nazionali e i rappresentanti delle minoranze nazionali a partecipare attivamente e a proporre le misure per migliorare la loro posizione, ad emanare atti generali che la riguardano, ed altro.

Le modalità, i termini ed il procedimento d'effettuazione del diritto di cui al comma precedente, saranno dettagliatamente stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea regionale della Regione istriana.

Articolo 33c

Nei preparativi per la stesura della proposta dell'atto generale, la Giunta della Regione istriana, ha l'obbligo di chiedere ai consigli delle minoranze nazionali ed ai rappresentanti delle minoranze nazionali, istituiti per il territorio di sua competenza, il parere e le proposte inerenti le disposizioni che regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali.

Articolo 33 d

Qualora il Consiglio della minoranza nazionale o il rappresentante delle minoranze nazionali reputassero che l'atto generale emanato dall'organo rappresentante dell'unità dell'autogoverno locale o qualche sua disposizione, fossero in contrasto con la Costituzione o alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, avrebbero l'obbligo di informarne immediatamente o al massimo entro 8 giorni dalla pubblicazione dell'atto, il Ministero competente per l'amministrazione generale e la Giunta della Regione istriana.

TITOLO IV**ORGANI ED ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA REGIONE ISTRIANA****CAPO 1.**

ORGANI DELLA REGIONE ISTRIANA

Articolo 34

Gli organi della Regione istriana sono l'Assemblea della Regione istriana, la Giunta della Regione istriana ed il Presidente della Regione istriana.

CAPO 2.

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

*1. Disposizioni basilari***Articolo 35**

L'Assemblea della Regione istriana è l'organo rappresentativo dei cittadini della Regione istriana.

L'Assemblea della Regione istriana può, in occasioni solenni, usare la denominazione di Dieta Istriana - Istarski sabor.

Articolo 36

L'Assemblea:

1. Emanando lo Statuto della Regione istriana ed il Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione istriana,
2. Emanando le delibere ed altri atti generali che regolano le questioni nell'ambito dell'autogoverno della Regione istriana,
3. Elege e destituisce dalla carica il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea, il Presidente ed il Vicepresidente della Regione, elegge e destituisce dalla carica i membri della Giunta, gli organi di lavoro dell'Assemblea, elegge o nomina e destituisce dalla carica anche altre persone, come stabilito dalle leggi e dal presente Statuto,
4. Approva il Bilancio e il Conto consuntivo,
5. Costituisce enti pubblici ed altre persone giuridiche per svolgere attività economiche, sociali ed altre attività d'interesse per la Regione,
6. Determina l'assetto e le competenze degli assessorati,
7. Esamina anche altre questioni d'interesse per la Regione istriana.

Articolo 37

Il Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione istriana, stabilirà più dettagliatamente le modalità per la costituzione, la convocazione, il lavoro e il corso delle sedute, le votazioni e la stesura del verbale, nonché il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Assetto organizzativo

Articolo 38

L'Assemblea è costituita da 41 membri, almeno 4 dei quali appartengono alla comunità nazionale italiana.

Articolo 39

L'Assemblea ha il Presidente e due Vicepresidenti.

Il Presidente oppure uno dei Vicepresidenti è appartenente alla comunità nazionale italiana.

La proposta per l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti viene data, in forma scritta, da un minimo di dieci (10) membri dell'Assemblea, e vidimata dalle firme degli stessi.

Articolo 40

Il Presidente e i Vicepresidenti dell'Assemblea vengono eletti a scrutinio segreto.

Viene eletto Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea il candidato per il quale ha votato la maggioranza di tutti i membri dell'Assemblea.

Quando per la carica di Presidente e Vicepresidenti dell'Assemblea vengono proposti più candidati e nessuno di loro riceve la maggioranza dei voti di tutti i membri, la votazione viene ripetuta per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel primo giro di votazione. Se due o più candidati hanno ricevuto lo stesso numero di voti, la votazione si ripete per ordine alfabetico.

Nella votazione ripetuta viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti di tutti i membri.

Se nella votazione ripetuta il candidato non ottiene la maggioranza dei voti di tutti i membri, il procedimento di candidatura si ripete.

Articolo 41

Il Presidente dell'Assemblea presiede le sedute dell'Assemblea.

L'Assemblea è rappresentata dal suo Presidente.

I diritti ed i doveri del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea vengono stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione istriana.

3. Diritti e doveri dei membri dell'Assemblea

Articolo 42

I membri dell'Assemblea sono i consiglieri che vengono eletti per un periodo di quattro (4) anni, pari alla durata del loro mandato.

Articolo 43

La funzione dei membri dell'Assemblea è onoraria.

I membri non hanno un mandato obbligatorio e non sono revocabili.

Dal giorno in cui l'Assemblea viene costituita, fino alla cessazione del mandato, i membri hanno tutti i diritti e i doveri.

Il mandato di un membro dell'Assemblea può cessare prima della decorrenza del periodo prestabilito, se si adempiono le condizioni stabilite per legge. In tal caso gli subentra il suo sostituto.

Articolo 44

I membri dell'Assemblea prestano giuramento solenne in lingua croata, ovvero in lingua italiana, che è del seguente tenore:

“Prisežem da ću prava i obveze člana Skupštine Istarske županije obavljati savjesno i odgovorno, radi gospodarskog, kulturnog i socijalnog probitka Istarske županije i da ću se u obavljanju dužnosti člana Skupštine Istarske županije, pridržavati Statuta Istarske županije te da ću štiti i promicati regionalne osobitosti Istre”.

“Giuro che svolgerò coscienziosamente e con responsabilità, l'incarico derivatomi dai diritti e doveri di membro dell'Assemblea della Regione istriana, per lo sviluppo economico, culturale e sociale della Regione istriana, e che mi atterrò allo Statuto della Regione istriana nell'espletamento dei miei doveri di membro dell'Assemblea della Regione istriana, e che tutelerò e promuoverò le particolarità regionali dell'Istria.”

Chi presiede i lavori dell'Assemblea legge il testo del giuramento e ciascun membro, dopo esser stato chiamato, pronuncia “prisežem”, ossia “Lo giuro” e in seguito sottoscrive il testo del giuramento solenne.

Articolo 45

I membri dell'Assemblea, hanno il diritto di essere protetti a carico della Regione istriana se minacciati per i pareri e il voto espressi alle sedute dell'Assemblea o degli organi di lavoro.

Articolo 46

I membri dell'Assemblea hanno i seguenti diritti e doveri:

- prendere parte alle sedute dell'Assemblea e dei suoi organi di lavoro,
- presentare proposte per le prescrizioni e porre domande,
- accettare l'elezione a membro in un organo di lavoro,
- hanno diritto al rimborso delle spese conformemente ad una delibera dell'Assemblea.

4. Proposta ed emanazione degli atti dell'Assemblea

Articolo 47

L'Assemblea emana prescrizioni nell'ambito delle sue competenze d'autogoverno.

Gli atti vengono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea.

Gli atti dell'Assemblea vengono pubblicati in lingua croata e in lingua italiana sul “Bollettino ufficiale della Regione Istriana”.

Articolo 48

I membri dell'Assemblea, la Giunta, gli organi di lavoro dell'Assemblea, i consigli cittadini e comunali, le loro giunte e gli elettori in un numero non inferiore a mille, hanno il diritto di proporre gli atti che vengono emanati dall'Assemblea.

Articolo 49

L'emanazione, la revoca, oppure la revoca parziale delle prescrizioni nell'ambito delle competenze d'autogoverno della Regione istriana, vengono sottoposte a referendum, su richiesta di almeno 5000 elettori, oppure della metà dei consigli comunali e cittadini della regione.

Le prescrizioni relative alle imposte e al Bilancio della Regione istriana non sono soggette al referendum.

Tutti gli elettori della Regione istriana hanno il diritto di voto al referendum.

Il referendum viene effettuato in conformità alla Delibera sull'indizione del referendum, emanata dall'Assemblea della Regione istriana.

5. Modalità di lavoro dell'Assemblea

Articolo 50

L'Assemblea svolge la propria attività se alle sedute è presente la maggioranza di tutti i membri. L'Assemblea, di regola, emana le delibere a maggioranza di voti dei membri presenti, eccezion fatta per i casi in cui viene prescritta un'altra maggioranza.

A maggioranza di voti di tutti i membri dell'Assemblea, si decide su:

- lo Statuto e il Regolamento,
- il Bilancio annuale della Regione istriana o il finanziamento provvisorio,
- il Conto consuntivo,
- l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti dell'Assemblea,

- l'elezione del Presidente della Regione, dei Vicepresidenti della Regione e della Giunta,
- altre questioni qualora prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento sul lavoro dell'Assemblea.

Articolo 51

L'Assemblea viene convocata dal suo Presidente, rispettivamente dal Vicepresidente in caso di sua assenza, conformemente al Regolamento di procedura.

Articolo 52

"Il presidente dell'organo rappresentativo convoca la seduta dell'organo rappresentativo secondo necessità, al minimo una volta ogni tre mesi.

Il presidente ha l'obbligo di convocare la seduta dell'organo rappresentativo su richiesta motivata di al minimo un terzo di membri dello stesso entro 15 giorni dal recapito della richiesta.

Nel caso che il presidente dell'organo rappresentante non convocasse la seduta entro 15 giorni, il presidente della Giunta della Regione istriana la convocherebbe entro 15 giorni.

Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, su richiesta di al minimo un terzo di membri dell'organo rappresentativo, la seduta può venir convocata dal Prefetto dell'organo centrale dell'amministrazione statale, competente per gli affari dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Gli altri diritti e obblighi del Presidente, vengono stabiliti dal Regolamento.

Articolo 53

"Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Il pubblico può venir allontanato soltanto eccezionalmente, in casi previsti dalla legge e dall'atto generale delle unità.

La votazione alle sedute dell'Assemblea è palese, eccetto nei casi in l'Assemblea non optasse, conformemente al Regolamento o un altro atto generale, riguardo ad una determinata questione, per il voto segreto.

Le sedute dell'Assemblea possono convocarsi per via elettronica e, in via eccezionale, possono svolgersi in collegamento video (video conferenza).

Il Regolamento di procedura dell'Assemblea della Regione istriana stabilirà le modalità per seguire il dibattito e partecipare ai lavori e all'emanazione delle delibere".

6. Organi di lavoro dell'Assemblea

Articolo 54

L'Assemblea costituisce comitati, commissioni ed altri organi di lavoro, permanenti e provvisori.

Una particolare delibera stabilisce la struttura, il numero dei membri e le competenze di ciascun organo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, mentre un Regolamento ne stabilisce le modalità di lavoro.

CAPO 3.

GIUNTA DELLA REGIONE ISTRIANA

Articolo 55

La Giunta svolge le mansioni di carattere esecutivo nell'ambito della Regione istriana.

Articolo 56

La Giunta conta fino a 13 membri, incluso il Presidente e i suoi sostituti.

La Giunta ha il Presidente e due Vicepresidenti che sono i sostituti di diritto del Presidente della Giunta.

Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana hanno diritto alla rappresentanza proporzionale negli organi esecutivi della Regione istriana.

Il presidente della Giunta regionale ed i suoi sostituti, svolgono l'incarico professionalmente, mentre i membri della Giunta regionale della Regione istriana lo possono svolgere professionalmente.

Su proposta del Presidente della Giunta, l'Assemblea regionale emana la delibera sullo svolgimento professionale dell'incarico di membro della Giunta.

I mezzi per lo svolgimento professionale dell'incarico di membro della Giunta, vengono assicurati nel Bilancio.

Il Presidente della Giunta, in base al Regolamento, emana il decreto di valorizzazione delle persone di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 57

Su proposta del Presidente della Regione, l'Assemblea elegge e destituisce per maggioranza di voti, i sostituti del Presidente ed i membri della Giunta, per un periodo di quattro anni, rispettivamente fino alla fine del mandato.

Fino ad un terzo dei membri della Giunta può essere costituito da persone che non sono membri dell'organo rappresentativo secondo le modalità e le procedure stabilite per l'elezione degli altri membri della Giunta.

La Giunta risponde del proprio operato all'Assemblea.

Il Presidente, i Vicepresidenti e i membri della Giunta sono responsabili delle delibere emanate dalla Giunta, mentre rispondono di persona per le delibere emanate nell'ambito del proprio campo di competenza.

Articolo 58

L'assetto organizzativo, le modalità di lavoro e la deliberazione della Giunta vengono stabiliti dal Regolamento di lavoro della Giunta della Regione istriana, in conformità al presente Statuto.

Uno dei membri della Giunta è incaricato per le questioni della comunità nazionale italiana e degli altri gruppi etnici.

Articolo 59

La Giunta prepara le proposte degli atti generali, esegue, oppure provvede alla realizzazione degli atti generali dell'Assemblea, indirizza l'attività degli organi amministrativi della Regione istriana nello svolgere le attività di competenza dell'autogoverno, ossia le mansioni dell'amministrazione statale affidate alla Regione istriana, controlla il loro lavoro e svolge altre attività regolate dallo Statuto della Regione istriana.

La Giunta amministra i beni immobili e quelli mobili di proprietà della Regione istriana, come pure le loro entrate ed uscite conformemente alla legge e allo Statuto della Regione istriana.

Articolo 60

La carica di membro della Giunta è inconciliabile con la funzione e l'appartenenza ad un organo statale rappresentativo, esecutivo o giudiziario, come pure con l'appartenenza ad un organo rappresentativo o esecutivo dell'unità dell'autogoverno locale.

CAPO 4.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA

Articolo 61

Il Presidente della Regione istriana convoca le sedute della Giunta e detiene il potere esecutivo al livello regionale.

Il Presidente della Regione, è di diritto Presidente della Giunta.

La Regione ha due Vicepresidenti. Il Presidente della Regione istriana, oppure uno dei Vicepresidenti, è appartenente alla comunità nazionale italiana.

Il Presidente della Regione istriana designa il Vicepresidente che lo sostituisce quando egli stesso ha altri impegni.

Articolo 62

L'Assemblea elegge e destituisce con voto segreto il Presidente, a maggioranza dei voti di tutti i suoi membri.

L'elezione del Presidente viene svolta secondo le modalità e le procedure usate per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, conformemente alla legge e al presente Statuto.

Articolo 63

Nello svolgere le attività che rientrano nella sfera delle sue competenze, il Presidente risponde all'Assemblea.

Articolo 64

Il Presidente della Regione istriana:

1. rappresenta la Regione istriana,
2. convoca e presiede le sedute della Giunta,
3. dirige, coordina e controlla il lavoro degli uffici, servizi e assessorati regionali,
4. nell'attuazione dell'autogoverno locale, si consulta regolarmente con i sindaci delle città e dei comuni presenti sul territorio regionale,
5. emana ordini specifici per l'attuazione di prescrizioni ed altri atti dell'Assemblea e della Giunta,
6. svolge altre attività di sua competenza, stabilite dalle prescrizioni e dal presente Statuto.

Articolo 65

Il Presidente della Regione è tenuto a ricevere a colloquio ogni cittadino residente sul territorio della Regione Istriana, entro 60 giorni dal giorno in cui gli è stata presentata la richiesta.

In alcuni casi il Presidente può autorizzare il Vicepresidente, oppure un membro della Giunta, a rappresentarlo.

Un membro della Giunta nell'ambito delle sue competenze ha l'obbligo di ricevere a colloquio, entro trenta giorni, ogni cittadino residente sul territorio della Regione istriana.

Articolo 66

Il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni nell'ambito dell'autogoverno regionale, può sospendere l'esecuzione di un atto generale dell'Assemblea, se valuta che con tale atto viene violata la legge o qualche altra prescrizione, e richiedere all'Assemblea di rimediare a tali carenze entro 15 giorni. Qualora l'Assemblea non procedesse secondo tale richiesta, il Presidente è tenuto ad informare, entro sette giorni, il Prefetto dell'Ufficio all'amministrazione statale nella Regione, nonché l'organo centrale dell'amministrazione statale autorizzato al controllo della legalità del lavoro degli organi delle unità dell'autogoverno locale.

Articolo 67

"L'Assemblea regionale può esprimere sfiducia completa al Presidente della Giunta, ad un singolo membro della Giunta o alla Giunta completa ed esonerarli dall'incarico prima della scadenza del termine per cui sono stati eletti.

La proposta di sfiducia può venir presentata da un terzo dei membri dell'Assemblea.

La proposta di sfiducia non può venir discussa e votata prima della scadenza di sette giorni dalla sua presentazione.

Il dibattito e la votazione in merito alla proposta di sfiducia, si devono svolgere al massimo entro 30 giorni dal giorno di recapito della proposta da parte del Presidente dell'Assemblea."

Articolo 67a

"Il presidente della Giunta può chiedere il voto di fiducia alla Giunta.

Se l'Assemblea su richiesta del Presidente della Giunta, non emanasse la delibera con cui si esprime fiducia alla Giunta, ciò non implicherebbe il voto di sfiducia."

CAPO 5.**AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE ISTRIANA****Articolo 68**

Gli assessorati adempiono alle prescrizioni e agli altri atti generali dell'Assemblea e della Giunta, e sono responsabili dei propri settori.

Gli assessorati sono tenuti a render possibile, con il proprio lavoro, l'attuazione dei diritti e delle necessità dei cittadini e delle persone giuridiche.

Articolo 69

Gli assessorati sono indipendenti nell'ambito delle proprie competenze.

Gli assessorati rispondono all'Assemblea ed alla Giunta, dello svolgimento legale e tempestivo delle mansioni rientranti nella loro sfera di competenza.

Gli appartenenti alle minoranze che conformemente alla disposizione dell'articolo 20 della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (Gazzetta popolare 155/02), hanno diritto alla rappresentanza proporzionale nell'Assemblea regionale, ottengono anche il diritto di rappresentanza negli organi amministrativi della regione.

Mediante il Piano d'occupazione, la Giunta, constaterà il numero degli occupati presso gli organi amministrativi delle unità della Regione istriana e il numero necessario di appartenenti alle minoranze nazionali da impiegare al fine di ottenere la rappresentanza, conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali di cui al comma precedente e svolgerà la politica di occupazione conformemente al sopraindicato.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività degli assessorati vengono assicurati nel Bilancio regionale e da altre fonti.

Articolo 70

Gli assessori, nominati dalla Giunta in base a concorso pubblico, gestiscono gli organi amministrativi.

La Giunta può esonerare l'assessore di cui al comma 1 del presente articolo:

- 1 su richiesta dello stesso assessore,
- 2 se si manifestano dei motivi che, secondo prescrizioni particolari che ordinano il rapporto di lavoro, determinano la cessazione dello stesso,
- 3 se l'assessore non si attiene alle prescrizioni e agli atti generali della Regione o procede contro gli stessi,
- 4 se l'assessore per negligenza o irregolarità, causa danni alla Regione, oppure svolge i propri incarichi trascurandoli e con incuranza potendo arrecare danno agli interessi del servizio che svolge all'interno dell'unità d'autogoverno territoriale (regionale).

Sui diritti e le responsabilità, nonché sulle altre questioni in merito al lavoro dell'assessore, vengono applicate le disposizioni della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e la Legge sui rapporti di lavoro degli impiegati presso gli organi delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

Articolo 70a

Gli impiegati presso la Regione istriana verranno di continuo stimolati ad abilitarsi e perfezionarsi professionalmente per mezzo di corsi e seminari di formazione, in base alla strategia e al piano di abilitazione e perfezionamento permanente, che verranno emanati dal Governo della Repubblica di Croazia in base alla proposta comune delle associazioni nazionali delle unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) e dell'organo centrale dell'amministrazione statale competente per gli affari dell'autogoverno locale e territoriale."

Articolo 70b

Gli organi amministrativi della Regione sono competenti a deliberare sulle istanze promosse contro agli atti singoli emanati dagli organi amministrativi comunali, cittadini, nonché dagli organi amministrativi delle grandi città.

Nei confronti degli atti singoli emanati in prima istanza dagli organi amministrativi della Regione, si può presentare ricorso al ministero competente."

Articolo 70c

Nei confronti degli atti singoli emanati dall'Assemblea e della Giunta con cui si decide dei diritti, degli obblighi e degli interessi legali di persone fisiche e giuridiche, se non prescritto altrimenti per legge particolare, non si può presentare ricorso, bensì si può avviare un procedimento amministrativo.

Articolo 71

Per l'esercizio delle attività dell'amministrazione statale, nella Regione possono venir istituiti degli Uffici a parte.

L'assetto organizzativo e le competenze di tali Uffici vengono stabiliti da una prescrizione a parte.

I fondi per lo svolgimento delle attività, le condizioni di lavoro e le spese per l'espletamento delle attività di cui al primo comma del presente articolo, vengono assicurati e sostenuti dal Bilancio statale.

TITOLO V

BENI, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA REGIONE ISTRIANA

1. Beni e patrimonio della Regione Istriana

Articolo 72

La Regione istriana ha il proprio patrimonio e i propri beni.

Tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Regione, come pure i diritti che le appartengono, costituiscono i beni ed il patrimonio della Regione.

I beni ed il patrimonio di proprietà della Regione, devono essere amministrati secondo le regole della buona gestione.

La Giunta amministra i beni ed il patrimonio della Regione in base ad un atto generale dell'Assemblea, relativo alle condizioni, alle modalità e al procedimento di gestione degli stessi.

Articolo 73

I singoli atti relativi all'acquisto, vendita, uso, appalto, subappalto degli immobili e dei beni mobili, dei titoli e degli utili, vengono emanati dalla Giunta.

La Giunta è tenuta ad ottenere l'approvazione dell'Assemblea, per ogni acquisto o vendita di beni immobili il cui valore supera l'importo di 1.000.000 di kune.

I singoli atti riguardanti la costituzione di imprese, società, istituzioni pubbliche, come pure la cessazione delle attività, l'unione e l'incorporazione di parte di imprese, società o istituzioni pubbliche, vengono emanati dall'Assemblea.

L'Assemblea approva i piani di sviluppo annui delle imprese pubbliche di cui è proprietaria.

2. Finanziamento della Regione istriana

Articolo 74

La Regione Istriana ha le proprie entrate delle quali dispone autonomamente.

Le entrate della Regione sono proporzionali alle attività svolte.

Le entrate della Regione sono, in particolare, le seguenti:

1. entrate dai beni immobili e mobili di sua proprietà,
2. entrate dalle imprese e d'altre persone giuridiche di sua proprietà, come pure le entrate dalle concessioni date,
3. entrate dalla vendita di beni immobili e mobili di sua proprietà,
4. doni, eredità, legati,
5. imposte, compensi e tasse,
6. aiuti e dotazioni previsti nel Bilancio statale, ossia da una legge speciale,
7. retribuzioni del Bilancio statale per lo svolgimento delle attività dell'amministrazione statale demandate alla Regione,
8. multe e profitti patrimoniali sottratti,
9. altre entrate.

Articolo 75

Il Bilancio della Regione istriana si riferisce all'anno solare e vale per l'anno per il quale è stato approvato. Il Bilancio viene approvato prima dell'inizio dell'anno a cui si riferisce.

Se il Bilancio non viene approvato prima dell'inizio dell'anno, si emana la Delibera sul finanziamento provvisorio, per un periodo non superiore a tre mesi.

Decorso l'anno per il quale è stato emanato il Bilancio, l'Assemblea emana il Conto consuntivo del Bilancio.

La proposta del Conto consuntivo viene stabilita dalla Giunta che l'avvia all'approvazione dell'Assemblea entro il 15 maggio del corrente anno.

TITOLO VI

GLI ATTI DELLA REGIONE ISTRIANA

Articolo 76

L'Assemblea della Regione istriana basandosi sui diritti e sulle autorizzazioni stabiliti dalle prescrizioni e dal presente Statuto, emana lo Statuto, le delibere, il Bilancio, il Conto consuntivo del Bilancio, le raccomandazioni, i decreti, le conclusioni, indicazioni, direttive, dichiarazioni, risoluzioni, riconoscimenti e ringraziamenti, e dà interpretazioni autentiche degli atti che emana.

Nel procedimento che precede l'emanazione di determinate delibere dell'Assemblea, può venir istituito un dibattito pubblico che le riguarda.

La Giunta stabilisce la Proposta di delibera sull'invio a dibattito pubblico la quale viene attuata dall'assessorato competente, in collaborazione con gli assessorati dei comuni e delle città della Regione istriana.

L'assessorato competente ha l'obbligo di stendere una relazione contenente i risultati del dibattito pubblico, che è parte integrante della Delibera che viene proposta alla Giunta e all'Assemblea.

Il dibattito pubblico, di regola dura 15 giorni, e le obiezioni e osservazioni alla Proposta di delibera, vanno inviate all'assessorato competente del comune o della città, entro 30 giorni dall'inizio del dibattito pubblico.

L'avviso sull'inizio del dibattito deve venir pubblicato e annunciato su giornali, radio e televisione.

Articolo 77

La Giunta emana delibere, raccomandazioni, decreti, conclusioni, istruzioni e direttive, e dà interpretazioni autentiche degli atti che emana.

Articolo 78

Gli organismi di lavoro dell'Assemblea approvano conclusioni, raccomandazioni e decreti.

Articolo 79

La Giunta assicura l'esecuzione degli atti generali di cui all'Articolo 76. del presente Statuto, secondo le modalità e il procedimento prescritti dal presente Statuto, ed appura che il lavoro degli organi amministrativi che svolgono le attività nell'ambito dell'autogoverno regionale, sia legale.

Articolo 80

Gli assessorati costituiti per svolgere le attività nell'ambito dell'autogoverno regionale, eseguono direttamente e controllano l'attuazione degli atti generali dell'Assemblea e della Giunta.

Gli assessorati possono, nel procedimento di controllo di cui al primo comma del presente articolo, in caso di mancata esecuzione di un atto generale, intraprendere le misure prescritte da tale atto.

Articolo 81

Gli assessorati nell'adempimento degli atti generali di cui all'Articolo 76. del presente Statuto emanano gli atti singoli con i quali stabiliscono i diritti, i doveri e gli interessi legali delle persone fisiche e giuridiche.

Vengono garantiti il ricorso e la tutela legale ai singoli atti di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 82

Le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Regione istriana vengono emanate secondo le modalità ed il procedimento previsto per la sua approvazione.

Se nel procedimento di modifica e integrazione dello Statuto gli articoli che regolano i diritti della comunità nazionale italiana ed altre caratteristiche autoctone, etniche e culturali della Regione istriana subiscono dei cambiamenti, le modifiche e le integrazioni dello Statuto vengono emanate dalla maggioranza dei 2/3 dei voti di tutti i membri dell'Assemblea della Regione istriana.

Articolo 83

Col presente statuto cessa la validità dello Statuto della Regione istriana del 30 marzo 1994.

Articolo 83a

Con l'entrata in vigore delle Modifiche e integrazioni allo Statuto della Regione istriana del 27 marzo 2006, Classe 012-03/06-01/01, Sigla amm.: 2163/1-01/4-06-22, cessa d'aver vigore la Delibera sullo svolgimento professionale dell'incarico ("Bollettino ufficiale della Regione istriana", n. 12/05).

Articolo 83b

La Regione istriana si assumerà gli incarichi assegnati precedentemente agli uffici dell'amministrazione statale, gli impiegati e l'archivio, conformemente ad una legge specifica che prescriverà le scadenze per l'assunzione di tali incarichi.

Articolo 84

Lo Statuto della Regione istriana, nonché le sue modifiche ed integrazioni, entrano in vigore entro otto giorni dalla loro pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione istriana".

Articolo 85

Il Presidente della Regione è tenuto entro otto giorni a recapitare lo Statuto, rispettivamente gli atti generali dell'Assemblea, all'organo competente dell'amministrazione centrale dello Stato.

Classe: 012-03/06-01/01

Sigla amm.: 2163/1-01/4-06-23

Pisino, 3 luglio 2006

Il Segretario
f.to Vesna Ivančić